TESTO UNICO IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA

Art. 69-vicies-semel

Rimozione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e dell'alta dirigenza

Al ricorrere dei presupposti indicati all'articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera b), la Banca d'Italia puo' disporre la rimozione e ordinare il rinnovo di tutti i componenti degli organi con funzione di amministrazione e di controllo delle banche e delle societa' capogruppo di un gruppo bancario. Si applica il comma 4 dell'articolo 70. (97) Il provvedimento fissa la data da cui decorrono gli effetti della rimozione. La Banca d'Italia convoca l'assemblea della societa' di cui al comma 1 con all'ordine del giorno il rinnovo degli organi con funzioni di amministrazione e controllo. Ricorrendo i presupposti richiamati al comma 1, la Banca d'Italia puo' inoltre ordinare la rimozione di uno o piu' componenti dell'alta dirigenza della societa' di cui al comma 1. La Banca d'Italia approva la nomina dei componenti dei nuovi organi o della nuova alta dirigenza effettuata dal competente organo della societa'. Resta salva la possibilita' in ogni momento di disporre l'amministrazione straordinaria della banca o della capogruppo di cui agli articoli 70 e 98. (97) Resta fermo il potere di rimuovere singoli esponenti aziendali ai sensi dell'articolo 53-bis, comma 1, lettera e), e dell'articolo 67-ter, comma 1, lettera e), se sufficiente per porre rimedio alla situazione.

Versione in vigore dal 30 novembre 2021, non più in vigore dal 9 gennaio 2026 · versione 104

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico in materia bancaria e creditizia
Estremi	Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
Titolo	IX — Disposizioni transitorie e finali
Capo	I — Banche
Sezione	01 — I Misure di intervento precoce
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 1993

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(97) Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182 ha disposto (con l'art. 1, comma 41, lettera a)) che al comma 1, primo periodo del presente articolo, le parole «delle banche o societa' capogruppo di un gruppo bancario» sono sostituite dalle seguenti: «delle banche, delle capogruppo italiane di un gruppo bancario o delle societa' indicate all'articolo 69.2». Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 41, lettera e)) che al comma 5 del presente articolo, le parole «capogruppo agli articoli 70 e 98» sono sostituite dalle seguenti: «capogruppo italiana o di una della societa' indicate all'articolo 69.2 in base agli articoli 70 e 98.

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-in-materia-bancaria-e-creditizia/art-69-vicies-semel-rimozione-dei-componenti-degli-organi-di-amministrazione-e-controllo/versione/104

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it